

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1574

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSSANDA BANFI ROSSANA, NATTA, ALICATA, PICCIOTTO, SPALLONE, SERONI, BERLINGUER LUIGI, GULLO, ILLUMINATI, MICELI, DE POLZER, FIUMANÒ, DI MAURO ADO GUIDO, GIORGI, TERRANOVA RAFFAELE, SCIONTI, MESSINETTI, POERIO, LEVI ARIAN GIORGINA, DI LORENZO, LO PERFIDO, BRONZUTO

Presentata il 29 luglio 1964

Istituzione delle Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Già da molto tempo si discute sulla necessità di istituire nuove università in Calabria e in Abruzzo. Per quanto riguarda la Calabria, è a tutti noto che sono state presentate in Parlamento, in questa e nella precedente legislatura, alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare.

Un disegno di legge fu presentato anche al Senato il 1° agosto 1961 dall'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Bosco. Tale disegno di legge prevedeva che l'Università calabrese sarebbe dovuta entrare in funzione tre mesi dopo, articolata in alcune Facoltà disseminate nei tre capoluoghi di provincia e precisamente: Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e biennio propedeutico di ingegneria a Catanzaro, Facoltà di agraria a Cosenza e di architettura a Reggio Calabria.

Per l'istituzione della nuova Università erano previsti stanziamenti assolutamente irrisori, sicché sarebbe stato impossibile far funzionare con un minimo di serietà il nuovo Ateneo.

Il disegno di legge governativo fu il solo ad essere discusso. Contro la sua approvazione presero posizione molti parlamentari, in particolare i senatori Donini, Luporini, Fortunati, Granata, De Simone, Spezzano, Mamucari, De Luca Luca, sia per l'esiguità dei

mezzi finanziari sia per i criteri, con i quali erano state scelte le Facoltà da istituire, dislocandole in tre centri diversi, criteri che sembravano dettati più da esigenze elettorali che dal desiderio di venire incontro alle necessità del paese e della regione, e infine per il modo quasi incomprensibile, con il quale si voleva far sorgere un nuovo Ateneo, frettolosamente, in poche settimane, senza nessuna preparazione.

I parlamentari dell'opposizione, che parteciparono allora alla discussione, misero in evidenza come il gruppo comunista non era contrario per principio al sorgere di nuove università in generale e di una università in Calabria in particolare, ma chiedeva che le nuove università nascessero con una preparazione adeguata e con mezzi tali da garantire un serio funzionamento fin dall'inizio.

Gli emendamenti presentati dall'opposizione furono respinti e il disegno di legge fu approvato in aula, dopo essere stato discusso nelle sedute dell'8 e 9 novembre 1961.

Ma le argomentazioni dei parlamentari dell'opposizione trovarono subito larghi consensi dentro e fuori del Parlamento, al punto che il disegno di legge alla Camera dei deputati non poté essere approvato.

Continuò intanto la discussione intorno a tale problema sulla stampa e in riunioni e

convegni organizzati a livelli diversi, fino al Convegno regionale indetto a Cosenza dal Consiglio provinciale il 6 e il 7 dicembre 1963 e al Convegno dell'Unione delle province calabre del maggio 1964.

Attraverso tali iniziative si è sempre più fatta strada la convinzione, sino a raccogliere l'unanimità dei consensi, che in Calabria si debba istituire non una università sottosviluppata per una regione sottosviluppata, ma una università seria e moderna, capace non solo di soddisfare le effettive esigenze della regione calabrese, ma di svolgere una funzione « pilota », si da influenzare lo sviluppo e la riforma di tutte le università italiane.

Ad identiche conclusioni è quasi giunto il movimento unitario, che in Abruzzo si va sviluppando e realizzando, invano ostacolato da una molteplicità di iniziative e di proposte intese a favorire il sorgere di Facoltà isolate senza tener conto delle esigenze della regione e della scuola nel suo complesso.

Alla luce di tali risultati il gruppo parlamentare comunista, mentre sostiene che nei prossimi anni dovranno sorgere in Italia parecchie nuove università e che alcune delle università attualmente esistenti dovranno essere potenziate con l'istituzione di nuove Facoltà, è sempre più convinto che tale sviluppo debba avvenire non casualmente e sulla base di esigenze locali e campanilistiche, bensì sulla base di un organico piano di sviluppo programmato.

Pertanto il gruppo parlamentare comunista è contrario al pullulare di iniziative di privati o di enti, che minacciano di soffocare in una proliferazione caotica e quasi sempre campanilistica anche certe giuste spinte oggettive; iniziative, che il Governo ha la grave responsabilità di non sapere o di non volere contenere e prevenire con un organico piano per l'istituzione di nuove Università e Facoltà.

In merito la situazione è abbastanza grave e desta viva preoccupazione.

Alla Camera dei deputati sono state presentate proposte di legge per il corso di laurea in lingue e letterature orientali presso l'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere a Venezia (559), per la Facoltà di economia e banca a Siena (560), per le Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a Siena (728), per la Facoltà di architettura a Genova (1248), per alcune Facoltà in Calabria seguendo il vecchio schema del 1961 (15); al Senato per il corso di lingue e letterature straniere presso la Facoltà di economia e commercio a Padova

(102) e (188). A Vicenza è in corso l'iniziativa per l'istituzione della Facoltà di architettura distaccata dall'Università di Padova e si parla di un Istituto superiore per la formazione di insegnanti di disegno.

Pullulano corsi liberi di: scienze sociali a Trento; economia e commercio e letterature straniere a Pescara; scienze, ingegneria e lettere a Chieti; giurisprudenza e lingue ad indirizzo economico industriale, con scuola di interpreti, a Teramo; economia e commercio, matematica e fisica, biennio propedeutico di ingegneria e magistero a L'Aquila; economia a Siena. Si avanza la richiesta della Facoltà di medicina a Udine, di agraria a Pordenone, di magistero a Treviso, di lettere a Cremona e così ad Arezzo, Brindisi, nelle Marche, a Potenza, ecc.

Quanto sinora detto dimostra chiaramente a quale situazione caotica stia andando incontro l'Università italiana, se non si interverrà al più presto con un piano organico tale da far fronte concretamente a tutte le esigenze dell'istruzione universitaria.

A tal fine, a nostro avviso, pur mancando ancora completamente ogni indicazione da parte del Governo sullo sviluppo programmato delle sedi universitarie e dell'istruzione superiore, è possibile rilevare alcune carenze particolarmente gravi: da una parte la impossibilità, nella quale si trovano le Università italiane di dare una adeguata preparazione ad un largo numero di giovani nel campo delle discipline scientifiche e di quelle letterarie (i futuri insegnanti per la scuola secondaria, che ha una gravissima e allarmante penuria di docenti), dall'altra parte l'irregolare distribuzione geografica delle Università in Italia.

Si ravvisa pertanto l'opportunità di colmare alcune gravi lacune con l'istituzione in Calabria e in Abruzzo di due Università veramente nuove e moderne, capaci da un lato di soddisfare — almeno in parte — esigenze valide sul piano nazionale e dall'altro di inserirsi positivamente nella vita delle due regioni.

È sulla base di queste esigenze, onorevoli colleghi, che abbiamo ritenuto necessario presentare questa proposta di legge per l'istituzione delle Università di Stato in Calabria e in Abruzzo.

Essa in particolare introduce alcune norme fortemente innovatrici, per l'autonomia e l'autogoverno, per la composizione democratica dei Consigli di amministrazione, per il *fulltime*, per il reclutamento e lo stato giuridico ed economico del corno docente.

La presente proposta di legge si richiama organicamente ad altre proposte, di cui la nostra parte alcune ha già presentato e altre sta elaborando, allo scopo di proporre, nel quadro della riforma dell'istruzione generale e di quella universitaria in particolare, forme e contenuti adeguati all'alta funzione, che la scuola deve svolgere nella nostra società.

Articolo 1. — Fissa il criterio della sede unica per ciascuna Università e indica le Facoltà; prevede infine corsi biennali e triennali di formazione scientifico-tecnologica e il biennio pedagogico per una migliore e più qualificata formazione degli insegnanti elementari.

Articolo 2. — Stabilisce la costituzione di Comitati organizzatori al posto dei Comitati tecnici e fissa i criteri per la composizione degli stessi, introducendo un elemento nuovo e profondamente democratico, in quanto i suddetti Comitati vengono eletti dal Parlamento e dai Consigli provinciali.

Articolo 3. — Precisa i compiti dei Comitati organizzatori e fissa le scadenze di tempo sia per evitare improvvisazioni sia per garantire locali, attrezzature, personale docente e forme concrete e adeguate di assistenza.

Articolo 4. — Riguarda i ruoli organici del personale, come da annesse tabelle, e stabilisce, sia pure limitati nel tempo, misure economiche e incentivi tali da permettere al personale docente e assistente di trasferirsi e risiedere in Calabria e in Abruzzo senza intralcio ai propri studi e senza eccessivo disagio economico.

Tali incentivi sono necessari per assicurare alle nuove Università un corpo docente adeguato e altamente qualificato senza il quale le due Università non sarebbero una cosa seria.

Certo bisogna convenire che non bastano tali misure per risolvere un così delicato problema; è indubbio cioè che, sia pure in prospettiva, si pone per le due Università la necessità di avere un centro o uno strumento di ricerca, condizione fondamentale perché si formi e si autorinnovi un corpo docente ad alto livello.

Articolo 5. — Riguarda le spese per le opere di edilizia e per l'arredamento. Si è calcolato, sulla base dei dati della Commissione di indagine, che occorra assicurare ai 6 mila studenti, i quali nel giro di pochi anni si prevede che frequenteranno i corsi in ciascuna Università (numero facilmente supera-

bile se si tien conto che le due regioni presentano una percentuale di universitari superiore ad altre regioni) almeno 800 mila metri cubi di edifici, laboratori, case per gli studenti, in misura di 125 metri cubi per studente.

Pertanto, al prezzo ormai superato di lire 48 mila a metro cubo, occorrono complessivamente 32 miliardi.

Per l'arredamento e le attrezzature, sempre seguendo le indicazioni della Commissione di indagine, si è calcolata una somma un po' superiore ad un terzo delle spese per l'edilizia; ossia 12 miliardi.

Si è calcolato infine a 3 miliardi e mezzo il contributo annuo statale per il funzionamento delle due Università, cifra forse non adeguata a quelle che sono le esigenze di un moderno centro universitario, specie in rapporto al costo delle ricerche.

Si propone che le suddette somme siano stanziare a totale carico dello Stato e come contributo straordinario, in modo da non intaccare il contingente assegnato o da assegnare alle Università esistenti.

Articolo 6. — Riguarda i problemi della assistenza e prevede un numero adeguato di case per gli studenti e di borse, misure che ormai sono parte integrante del corso di studi ed elemento decisivo ai fini del buon funzionamento e dello sviluppo delle Università, tanto più necessarie nelle due nuove Università, se si tien conto dell'ambiente, in cui dovranno sorgere, e delle condizioni economiche degli studenti universitari calabresi e abruzzesi.

Articolo 7. — Indica i modi e i tempi per la costituzione degli organi di governo delle nuove Università.

Articolo 8. — Indica le fonti per il finanziamento.

Le norme transitorie sono intese ad assicurare (articolo 9) ai Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo una composizione democratica e un funzionamento autonomo, dando così concreta soddisfazione alla richiesta più volte avanzata di autonomia e di autogoverno, necessari perché i centri universitari possano svilupparsi in piena concordanza coi tempi e con il progresso del paese.

Sarebbe assurdo se, creandosi nuove Università, si volesse mantenere in piedi la vecchia struttura e non si vedesse invece nell'atto istitutivo l'occasione per avviarsi decisamente sulla via dell'autogoverno.

Con l'articolo 10 sono riconosciuti i corsi e gli esami già sostenuti nelle libere Facoltà esistenti in Abruzzo al momento della iscrizione nella Università di Stato.

Onorevoli colleghi, da quanto sinora detto è facile constatare che con la presente proposta di legge ci siamo preoccupati, continuando

la giusta azione condotta nel 1961 al Senato e poi nel Paese, di dare alla Calabria e all'Abruzzo quel tipo di Università, che, come è nei voti di tutte le istanze democratiche, risponda pienamente alle esigenze delle due regioni, del Paese e della stessa scuola.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituite le Università di Stato della Calabria e dell'Abruzzo.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo sono articolate nelle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di ingegneria, di medicina e di lettere e filosofia.

Nell'Università della Calabria viene istituita anche la Facoltà di architettura.

Tutte le Facoltà sono riunite in un'unica sede, che in ciascuna regione sarà stabilita secondo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Saranno inoltre istituiti dalle nuove Università, in base a quanto disposto dal successivo articolo 3, corsi biennali o triennali di formazione scientifico-tecnologica presso la Facoltà di ingegneria, al termine dei quali sarà rilasciato un diploma, e il biennio pedagogico per la formazione di insegnanti elementari.

ART. 2.

Per ciascuna Università viene costituito un Comitato organizzatore.

Il Comitato organizzatore, al quale competono i compiti indicati dal successivo articolo 3, è composto da 11 membri, dei quali 6 eletti dalle Camere (3 dalla Camera dei deputati e 3 dal Senato della Repubblica) e 5 dai Consigli provinciali della regione, in cui avrà sede l'Università, riuniti in seduta congiunta.

Almeno 4 dei membri eletti dalle Camere e 2 di quelli eletti dai Consigli provinciali devono essere professori universitari di ruolo o assistenti universitari di ruolo.

Le modalità di votazione saranno stabilite in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.

I membri di ciascun Comitato organizzatore verranno eletti entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

I Comitati organizzatori cesseranno di funzionare non appena nelle due Università entreranno in funzione gli organi di governo.

Ciascun Comitato organizzatore nella prima seduta eleggerà tra i suoi membri il presidente e un vicepresidente.

Le spese per il funzionamento dei Comitati organizzatori graveranno sul fondo, di cui al terzo comma dell'articolo 5, e, fino all'assegnazione di questo, su anticipazioni rimborsabili dei Consigli provinciali delle rispettive regioni.

Viene data pubblicità a tutte le deliberazioni e alle relative motivazioni, nonché ai verbali delle riunioni dei Comitati organizzatori.

ART. 3.

Al Comitato organizzatore di ciascuna Università sono assegnati i seguenti compiti:

a) entro sei mesi dal suo insediamento scegliere la sede, tenendo conto delle esigenze connesse con il carattere regionale della Università e stabilire i corsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4;

b) bandire, entro lo stesso limite di tempo, i concorsi per i progetti edilizi, di cui al successivo articolo 5. Il termine per la presentazione degli elaborati del concorso non potrà essere superiore a 6 mesi;

c) scegliere, entro i tre mesi successivi al bando, il progetto vincitore e dare mandato ai vincitori del concorso di elaborare entro sei mesi il progetto esecutivo;

d) elaborare, prima dell'inizio dei corsi, lo statuto della Università, stabilendo i piani di studio dei corsi di laurea e dei corsi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approverà lo statuto elaborato dal Comitato organizzatore;

e) provvedere alla copertura delle cattedre per chiamata, trasferimento o per concorso, e alla nomina degli assistenti universitari di ruolo. Almeno tre mesi prima dell'inizio dei corsi dovrà essere coperto almeno un quarto dei posti di professore e di assistente di ruolo e dovranno essere assegnati tutti gli incarichi delle materie di insegnamento del primo anno.

Se entro il suddetto limite di tempo i Comitati organizzatori non avranno provveduto, il Ministro della pubblica istruzione bandirà i concorsi per i posti di ruolo, sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione per la scelta delle materie.

ART. 4.

I ruoli organici del personale insegnante, assistente, tecnico, amministrativo e ausiliario delle Università della Calabria e dell'Abruzzo sono determinati dalle annesse tabelle *A* e *B*.

Per l'insegnamento nelle Università della Calabria e dell'Abruzzo non è richiesta la nazionalità italiana.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo possono assumere a contratto docenti e ricercatori italiani e stranieri. Fino al momento dell'entrata in funzione degli organi di governo, i contratti potranno essere stipulati dai Comitati organizzatori.

Ai professori di ruolo o incaricati e agli assistenti delle Università della Calabria e dell'Abruzzo viene assegnata, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di assunzione, una indennità aggiuntiva di residenza nella misura rispettivamente di lire 200 mila e 150 mila mensili, previo accertamento dei rispettivi Consigli d'amministrazione sulla effettiva e continua residenza.

Ai docenti universitari distaccati per comando alle Università della Calabria e dell'Abruzzo viene riconosciuto, in deroga alle vigenti norme, il diritto di conservare la cattedra.

Il personale insegnante delle Università della Calabria e dell'Abruzzo viene esonerato, ogni 7 anni di insegnamento, dallo svolgimento dell'attività didattica per un anno interamente retribuito.

Esso è tenuto, alla fine dell'esonero, a presentare una relazione scritta sui risultati delle ricerche svolte durante l'anno.

ART. 5.

Per la costruzione degli edifici delle Facoltà, ivi compresi gli stabilimenti annessi, quali case per gli studenti e edifici amministrativi, viene stanziata, come contributo straordinario a totale carico dello Stato, la somma di lire 32 miliardi, di cui 16 miliardi e mezzo per l'Università della Calabria e 15 miliardi e mezzo per l'Università dell'Abruzzo.

Per l'arredamento e per le attrezzature scientifiche viene stanziata, come contributo straordinario a totale carico dello Stato, la somma di lire 12 miliardi, di cui 6 miliardi e mezzo per l'Università della Calabria e 5 miliardi e mezzo per l'Università dell'Abruzzo.

Per il funzionamento delle Università e per l'assunzione del personale a contratto, di

cui al terzo comma dell'articolo 4, viene stanziata, a totale carico dello Stato, la somma annua di lire 3 miliardi e mezzo, di cui 2 miliardi per l'Università della Calabria e 1 miliardo e mezzo per l'Università dell'Abruzzo.

ART. 6.

Le Università della Calabria e dell'Abruzzo saranno dotate di case per gli studenti per un totale di 2000 posti ciascuna, riservati per metà a studenti e per metà a studentesse.

I posti nelle case per gli studenti sono interamente gratuiti e sono assegnati in base a concorso. Metà dei posti disponibili è riservata a giovani studenti domiciliati e residenti nelle rispettive regioni.

Un quarto dei posti nelle case per gli studenti sarà messo a disposizione degli studenti di ciascuna Università in concomitanza con l'inizio dei corsi. Gli altri posti saranno resi disponibili nei tre anni successivi, in ragione di 500 all'anno per ciascuna Università.

In concomitanza con l'inizio dei corsi di laurea e dei corsi, di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, saranno inoltre messe a disposizione degli studenti di ciascuna Università 600 borse di studio, per l'importo di lire 30 mila mensili ciascuna, a valere per l'intero anno accademico di 12 mesi.

ART. 7.

I Comitati organizzatori delle Università della Calabria e dell'Abruzzo saranno integrati dai professori di ruolo, nominati in base al disposto dell'articolo 3, via via che si procederà alla copertura delle cattedre assegnate.

All'apertura dell'anno accademico, in cui avranno inizio i corsi, il corpo accademico, composto in ciascuna Università dai professori di ruolo e da un egual numero di professori incaricati e aggregati, di assistenti e di studenti eletti dalle rispettive categorie con votazione a scrutinio segreto, eleggerà il Rettore.

Con la nomina del Rettore cesseranno le funzioni del Comitato organizzatore.

ART. 8.

Agli oneri derivanti dal primo e secondo comma dell'articolo 5 si provvederà con appositi stanziamenti di lire 16 miliardi nel bilancio dell'esercizio finanziario del 1965 e

di lire 16 miliardi nel bilancio dell'esercizio finanziario 1966.

Agli oneri previsti per il funzionamento delle due Università si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Agli oneri previsti dall'articolo 6 si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario corrispondente all'anno in cui avranno inizio i corsi.

Agli oneri previsti dalla presente legge per il personale, di cui alle tabelle *A* e *B*, si provvederà con stanziamenti aggiuntivi nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'esercizio finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

NORME TRANSITORIE

ART. 9.

Fino all'entrata in vigore di nuove norme sull'autogoverno delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, i Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo, in deroga all'articolo 10 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1952, n. 1592, sono composti ciascuno:

- a)* dal Rettore;
- b)* da 5 professori universitari di ruolo;
- c)* da 3 professori incaricati;
- d)* da 3 professori aggregati;
- e)* da 3 assistenti ordinari ;
- f)* da 3 studenti;
- g)* da un rappresentante dell'Ente regione;
- h)* da rappresentanti eletti dei Consigli provinciali in ragione di 3 per la Regione calabrese e di 4 per la Regione abruzzese;
- i)* da rappresentanti eletti dei Consigli comunali dei capoluoghi di provincia in ragione di uno per ogni capoluogo;
- l)* dal rappresentante del Ministro della pubblica istruzione;
- m)* da 3 rappresentanti sindacali in ragione di uno per ciascuna delle tre grandi Confederazioni sindacali.

Alle riunioni del Consiglio d'amministrazione partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.

I membri del Consiglio d'amministrazione di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) sono eletti con voto segreto dagli appartenenti alle rispettive categorie.

I Consigli d'amministrazione delle Università della Calabria e dell'Abruzzo sono istituiti con decreto dei rispettivi Rettori e durano in carica un biennio.

I componenti possono essere riconfermati.

Viene data pubblicità, mediante esposizione in apposito albo per 60 giorni, ai deliberati dei Consigli d'amministrazione, nonché alle relative motivazioni e ai verbali delle riunioni.

ART. 10.

I corsi e gli esami sostenuti dagli studenti delle Facoltà libere esistenti alla data di presentazione della presente legge a L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti sono riconosciuti, previo giudizio del Consiglio di Facoltà della Università presso la quale gli studenti delle suddette Facoltà libere si iscriveranno.

TABELLA A.

Ruoli organici del personale dell'Università della Calabria.

Personale insegnante	N. dei posti	57
Personale assistente	»	172
Personale tecnico:		
<i>a</i>) personale tecnico laureato	»	30
<i>b</i>) personale tecnico diplomato	»	60
<i>c</i>) personale tecnico ausiliario	»	120
Personale amministrativo	»	40
Personale ausiliario	»	70

TABELLA B.

Ruoli organici del personale dell'Università dell'Abruzzo.

Personale insegnante	N. dei posti	52
Personale assistente	»	160
Personale tecnico:		
<i>a</i>) personale tecnico laureato	»	25
<i>b</i>) personale tecnico diplomato	»	60
<i>c</i>) personale tecnico ausiliario	»	110
Personale amministrativo	»	40
Personale ausiliario	»	70